Boleslao Filipiak

Prolusione di sua eccellenza mons. Boleslao Filipiak decano della S. R. Rota all'inaugurazione dell'anno accademico dello studio rotale

Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 18/3-4, 81-85

1975

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.



Prawo Kanoniczne 18 (1975) Nr 3—4

MONS, BOLESLAO FILIPIAK

PROLUSIONE DI SUA ECCELLENZA MONS. BOLESLAO FILIPIAK DECANO DELLA S. R. ROTA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO DELLO STUDIO ROTALE

Reverendi Sacerdoti, Signore, Signori!

1) Un altro responso interpretativo del M. P. Causas Matrimoniales è venuto recentemente a chiarire un punto importantissimo della nuova procedura 1 .

In verità non ce ne sarebbe stato bisogno, se fin da principio il documento papale fosse stato letto e applicato in chiave tecnicogiuridica e non sulla base di vacui e non ben definiti intenti pastorali.

Purtroppo, la comodità di on motivare è molto suggestiva, perchè allevia il lavoro, lo sottrae alle osservazioni critiche, soddisfa la naturale tendenza al comando insindacabile (stet pro ratione voluntas), e risolve con rapidità le vertenze giudiziarle.

Ma la medaglia ha pure il suo rovescio: perchè la libertà di non motivare finisce con l'essere la regola laddove dovrebbe rimanere eccezione: perchè una volta esonerati dall'esprimere i motivi si è o si può essere tentati di neppure concepirli interiormente (principio del minimo mezzo): perchè sottrarre al sindacato un provvedimento giurisdizionale sa di superbia vitae e comunque ripugna si alla natura dell'autorità cristiana (servizio) che alla corrisponden-

¹ Patres Pontificiae Commissionis Decretis Concilii Vaticani II interpretandis, proposito in plenario coetu quod sequitur dubio respondendum esse censuerunt ut infra:

D. — Utrum in decreto de quo in M.P. Causas Matrimoniales, VIII & 3 et IX & 1, simpliciter declarare sufficiat collegium decisionem primi gradus ratam habere, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam admittere; an vero requiratur ut, ad instar sententiae, rationes in iure et in facto contineat decretum.

R. — Negative ad primum, Affirmative ad secundum, seu, attentis principiis generalibus processus canonici (cf. cc. 1840 & 3, 1874 & 4, 1875 C.I.C.) quibus per Litteras Apostolicas Causas Matrimoniales, Motu Proprio datas, die 28 Martii 1971, non derogatur necnon momento decisionis secundae instantiae, a qua dari potest recursus ad Superius Tribunal, rationes sive in iure sive in facto esse in eiusdem decreto saltem brevi seu summario modo indicandas, sive agitur de rata habenda seu confirmanda sententia affirmativa praecedentis gradus, sive de admittenda causa ad ordinarium ulterioris gradus examen".

te ubbidienza (razionalità): perchè, poi, la rapidità non ri rado si risolve in mediocrità e precipitazione.

E' per questo che il responso in esame riscuote il convinto plauso di quanti hanno almeno il rispetto della logica e non sono affetti da iconoclastia giuridica!

2) Dunque la motivazione è un principio generale del processo canonico al quale il M. P. non ha minimamente derogato: ecco, a nostro parere, il fulcro del responso, che ricorda tanto da vicino il primo comma dell'Art. Ill della Costituzione della Republica Italiana: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".

Ma principi generali del diritto e, più in particolare, norme giuridiche, sono inconcepibili senza corrispettive sanzioni.

Quale dunque — ci domandiamo — la sanzione prevista per i decreti non motivati?

Sul punto per noi non c'è dubbio che i decreti privi di motivazione sono nulli et ciò per le seguenti ragioni:

- a) Perchè decreti decisori e sentenze, specie interlocutorie, non sono provvedimenti sostanzialmente diversi, sicchè la nullità sanabile prevista per le sentenze ², vale anche per i decreti;
- b) Perchè tale non-distinzione è specificamente prevista dal can. 1880, 6° agli effetti dell'appello et è implicitamente supposta riguardo alla querela azione eccezione di nullità, e a tutti i casi di nullità compresa la mancanza di motivazione: infatti non si può appellare da una decisione nulla, sentenza o decreto che sia (can. 1880, 3°);
- c) Perchè, pur non ripugnando, sul piano del diritto naturale e positivo, un provvedimento giurisdizionale senza motivazione, sta il fatto che il diritto canonico si è uniformato ai diritti civili moderni per i quali la mancanza di motivazione genera la nullità dell'atto.
- 3) Ma, oltre queste ragioni di fondo, ci sembra che lo stesso responso prevede la sanzione di nullità, proprio perchè, facendo riferimento ai canoni 1874 § 4 e 1875, viene ad assimilare i decreti in questione a sentenze definitive o interlocutorie.

Sempre lo stesso responso ha cura di avvertire che la motivazione è uno dei principi generali del diritto processuale cui non si è minimamente derogato. Ora principio generale o fondamentale o essenziale è la stessa cosa e niente puó sussistere (nullità) senza la propria essenza o fondamento.

4) Supponiamo, però, che le predette argomentazioni siano del tutto inconcludenti e che il decreto di ratifica e di rinvio siano per fettamente validi seppure non motivati. Si dovrà almeno ammettere che il difetto di motivazione costituisca tale une enormità che "legis praescriptum evidenter neglectum fuerit". Di qui per il decreto di ratiffica scatterebbe il meccanismo del nuovo esame in terza i-

² can. 1894, 2°.

stanza senza bisogno di addurre ulteriori prove, e i giudici, non potendo assolutamente confermare nè correggere quel decreto, si vedrebbero costretti a procedere col rito ordinario.

Ma per il decreto di rinvio cosa scatterebbe? Non la nullità, in ipotesi; non l'appello perchè non ha forza di provvedimento definitivo; non la restituzione in integro che suppone una res iudicata. Avremmo dunque una palese e irrimediabile violazione di legge, qualora non si accetti la sanzione di nullità per difetto di motivazione: in altri termini, una assurdità.

D'altronde il decreto di ratifica e il decreto di rinvio sono posti dal responso sullo stesso piano per quanto attiene il difetto di motivazione. Non si potrà quindi asserire che per il primo provochi il riesame e per il secondo la nullità. Non potendo provocare per ambedue il riesame, è giocoforza ammettere che per ambedue provochi la nullità.

5) Sorge, però, qui una difficoltà che poteva essere risolta con lo stesso responso e non lo è stata. Se, cioè, anche il decreto di rinvio deve essere congruamente motivato, ne segue che i giudici di merito dovrebbero essere diversi dai giudici di rinvio. La motivazione del rinvio, infatti, se vorrà essere sincera, dovrà dire la ragione precisa del rinvio e questa ragione consisterà o in una insufficiente istruttoria o in una istruttoria completa ma non idonea a giustificare una pronunzia affermativa. In ambedue i casi i giudici di rinvio, per il solo rinvio, hanno finito per giudicare in sostnza anche il merito e quindi non dovrebbero essere abilitati a giudicare la causa di nuovo col rito ordinario. La loro preoccupazione è evidente e basta scorrere questi decreti di rinvio per constatare con quanta cura cercano di non apparire sospetti, mantenendosi il più possibile sulla superficie della questione. Il fatto che in Rota il decreto di rinvio veniva motivato di solito in modo generico eastratto (a differenza del decreto di ratifica) mostra l'imbarazzo dei giudici chiamati a rinviare poi nientemeno che a... se stessi e, per questo, costretti a non dire non chiarezza e interezza il loro esatto pensiero.

Noi pensiamo che il M.P. Causas Matrimoniales in questo, come in altri punti, è imperfetto. Questo è umano e non deve proprio scandalizzare nessuno. Ma in definitiva, pronunziato il decreto di rinvio, la nuova legge processuale nè impone nè vieta che siano gli stessi giudici a giudicare nel merito.

Ben dunque poteva il responso in esame, come potrà un futuro auspicabile responso, integrare la legge, ed eliminare gli inconvenienti accennati, col prescrivere tassativamente la sostituzione del collegio giudicante.

6) Piuttosto, ed è l'ultimo problema che intendiamo proporre e risolvere — occorre indagare sulla natura di questa recentissima interpretazione autentico-liegislativa, se cioè debba ritenersi dichiarativa, e quindi retroattiva, oppure costitutiva, a quindi non retroattiva e bisognosa di promulgazione (can. 17, & 2 coll. can. 9).

[4]

Francamente, a noi sembra che il responso sia dichiarativo, perchè, in fondo, dottrina e giurisprudenza erano, si, in contrasto, ma senza il minimo dubbio, neppure riflesso, sulla certezza delle rispettive tesi contrapposte. Non si tratta, perciò, di interpretazione di legge dubbia, ma di una legge da tutti ritenuta certa.

Nè d'altra parte, a favore del valore costitutivo si puó invocare una pretesa estensione a restrizione della norma interpretata: estensione o restrizione esclusa dal contesto del responso.

Che se, nonostante queste osservazioni, si volesse insistere sulla natura costitutiva, crederei doveroso avvertire di non formalizzarsi troppo sull'entrata in vigore del responso attraverso le solite acrobazie giuridiche.

Infatti applicare subito il responso non nuoce a nessuno e non viola alcum precetto giuridico, non applicarlo, invece, nuoce indubbiamente a molti (quanti sono privati della preziosa luce della motivazione).

Applicare subito il responso significa mettersi immediatamente in regola con inderogabili principi del diritto processuale canonico, non applicarlo subito significa continuare a disattenderli per un notevole intervallo di tempo.

Applicare subito il responso significa riconoscere l'importanza della decisione di seconda istanza, non applicarlo subito significa continuare provvisoriamente a mostrare di non aver coscienza di tale importanza.

Infine, applicare subito il responso significa mettere in grado la parte gravata di far valere la sua pretesa presso il Tribunale superiore, non applicarlo subito significa implicitamente contrastarla nell'esercizio del suo diritto.

E' per tutti questi rilievi, suggeriti dal responso medesimo, che questo, seppure lo si ritenesse di natura costitutiva, "ex natura rei illico ligat" (can. 9), ovvero è entrato immeditamente in vigore.

Reverendi Sacerdoti, Signore, Signori!

Siamo lieti di avervi potuto presentare il nuovo responso interpretativo del M.P. Causas Matrimoniales in tema di motivazione.

Siamo lieti anche di riconoscere che il responso è stato preceduto dalla prevalente giurisprudenza Rotale, almeno per quanto concerne la ratifica 3 .

³ Si legge nella relazione sull'attività del Tribunale della S.R. Rota nell'anno 1972: "Unamine e costante, inoltre, che il decreto di ratifica o di rinvio deve essere sostanzialmente, seppure sobriamente motivato, perchè cosi esige la legge, impongono i principi generali, reclama la gravità della materia e perchè, altrimenti, il ruolo di controllo giurisdizionale del Tribunale superiore si ridurrebbe ad un livello quasi nota-

Vi affidiamo, pertanto, il compito di approfondire l'esame critico di esso ai fini di una maggiore intelligenza, lettera e spirito, della legge canonica.

rile: e la motivazione deve essere non formale, desunta da tutti gli atti e non dalla sola sentenza appellata e tanto meno dalle sole osservazioni del difensore del vincolo ed eventuali controdeduzioni di parte (179/71; 230/71; 234/71; 245/71; 5/72; 22/72; 24/72; ecc. per i provvedimenti di ratifica e 5/72; 9/72; 13/72 14/72; ecc. per i provvedimenti di rinvio).

La motivazione è stata ritenuta così essenziale che, se talvolta è stato appena sfiorato il dubbio sulla validità di ratifiche immotivate o scarsamente motivate (26/72), altre volte ratifiche del genere sono state dichiarate garbatamente ma fermamente nulle (39/72; 57/72). Bisogna però riconoscere che, se il principio della motivazione sostanziale è stato di stretta osservanza per i provvedimenti di ratifica, non sempre altretanto è accaduto per i provvedimenti di rinvio nei quali molto spesso la motivazione è stata meramente formale (4/72; 6/72; 7/72; 21/72; 28/72; 36/72; 97/72 ecc.) e ciò forse per non destare impressione di animo preoccupato sul merito". (Attività della Santa Sede 1972 pag. 672).

Si legge nella relazione sull'attività del Tribunale della S.R. Rota nell'anno 1973: "Le ratifiche sono state tutte sostanzialmente motivate attingendo gli elementi di motivazione non solo dalla sentenza e dalle osservazioni del difensore del vincolo, ma anche dagli atti. Che anzi, talvolta, non si sono limitate a ripercorrere il processo logico cristallizzato nella senteza, ma lo hanno arricchito, corretto e integrato in diritto e in fatto (11/73 35/73; 70/73; 101/73; ecc)... ...Molte volte si è deciso per il rinvio a giudizio ordinario, ma a differenza delle ratifiche qui, nella maggior parte dei casi, la motivazione è stata puramente formale generica e astratta fino al punto limite di non menzionare neppure il capo di nullità in questione (68/72; 71/72; 2/73; 32/73; 69/72; 85/72; 7/73; 68/73). Non sono mancati tuttavia decreti ampiamente motivati (77/72; 78/72; 79/72; 13/73; ecc.), che hanno cioè ritenuto di dover riservare parità di trattamento all'una e all'altra alternativa del dilemma giudiziario..... Riguardo alla seconda questione (la motivazione) è stato affemato che sia nei decreti di ratifica sia in quelli di rinvio sia in qualsivoglia decreto emanato dai giudici la motivazione potrà essere opportuna o anche richiedersi, non mai perô sub sanctione nullitatis ipsius decreti e ciò in forza del can. 1840 & 3 che prevede la motivazione ma non la nullità per difetto di motivazione e del can. 1894, 2º che prevede nullità sanabile della sentenza dstituita di motivazion e non anche del decreto (91/72 su ricorso, 59/73 su ricorso avverso rinvio).

Non risulta che questa argomentazione sia stata criticamente vagliata in altre decisioni per es. sotto il profilo che non esiste nel codex una marcata sostanziale distinzione tra decreto decisorio e sentenza, o sotto l' altro profilo che, salvo eccezioni esplicite (can. 1605), qualsiasi pronunzia giurisdizionale di cognizione difetta parzialmente della sua essenza qualora, sfornita di motivazione, si riduca a mero atto di volontà e d'imperio (can. 1680 & 1). Quello che risulta è che questa tesi non è stata generalmente condivisa, che anzi non sono mancati decreti di ratifica, non motivati, dichiarati garbatamente nulli (22/73 su ricorso; 15/73 su ricorso). Altrove il decreto di ratifica è stato definito quale un equivalente di sentenza e come tale da motivare sub sanctione nullitatis sanabilis a norma del can. 1894, anche se poi la querela di nullità è stata ritenuta improponibile in forza del can. 1895 (72/73 su ricorso)". (Attività della Santa Sede 1973 pag. 671).